



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

MIURAOODRVE/UFF.III/ 12646/c7

VENEZIA, 6 ottobre 2010

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
SCUOLE E ISTITUTI STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

e p.c.

AI RAPPRESENTANTI REGIONALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
LORO SEDI

OGGETTO: SOSTITUZIONE DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)
TEMPORANEAMENTE ASSENTE –INDICAZIONI OPERATIVE.

Sono pervenute a questa Direzione , da parte delle SS.LL., richieste di chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso in cui il DSGA in servizio nella scuola si assenti per malattie o altre cause, spesso per lunghi periodi, creando disservizio nelle scuole interessate.

Le richieste di chiarimento sono motivate dal fatto che l'art.11 bis del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2010/11, sottoscritto il 15.7.2010 e l'art. 21 del CIR sottoscritto il 19 luglio 2010 ed integrato il 27 luglio 2010 disciplinano la copertura dei posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico e non anche la sostituzione del DSGA temporaneamente assente.

Nel merito, esaminata la normativa vigente (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29.11.2007, sequenza contrattuale 25 luglio 2008, Accordo nazionale 12 marzo 2009), sentiti i rappresentanti regionali delle Organizzazioni sindacali in data 30.9.2010, si forniscono le seguenti indicazioni operative per la sostituzione del DSGA temporaneamente assente.

A) Prioritariamente dovrà essere conferito **incarico**, da parte del dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 29.11.2007, come sostituito dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del contratto medesimo, secondo il seguente ordine, nei confronti di:

- 1) Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della **seconda** posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008, **inseriti nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009**
- 2) Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della **seconda** posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008;

Per il personale di cui ai punti 1 e 2, come previsto nella citata sequenza contrattuale 25.7.2008, **sussiste l'obbligo di sostituzione del DSGA.**

- 3) Responsabili amministrativi in servizio e/o titolari nella medesima istituzione scolastica;
- 4) Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della **prima** posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008, **inseriti nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009**
- 5) Assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della **prima** posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25.7.2008;
- 6) Assistenti Amministrativi, titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, **inseriti nelle graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009**
- 7) Assistenti Amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Saranno definiti dalla contrattazione di istituto i criteri da adottare in caso di compresenza di più soggetti aspiranti al predetto incarico appartenenti alle categorie sopraindicate.

B) Qualora non sia stato possibile attribuire l'incarico a personale in servizio nella scuola, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi dell'art. **57 del CCNL 29.11.2007** (collaborazioni plurime per il personale ATA) previo accordo con l'altra istituzione Scolastica.

C) Qualora non sia neppure possibile ricorrere all'art. 57 del citato CCNL, sarà cura del Dirigente Scolastico comunicare tale circostanza all'Ufficio Scolastico Territoriale, che provvederà a conferire un incarico di **reggenza** a DSGA di ruolo di altra istituzione scolastica, di provata esperienza, secondo criteri definiti a livello provinciale.

Nel caso in cui nessun interpellato si dichiari disponibile, la reggenza medesima sarà conferita, d'ufficio, a DSGA individuato dal Dirigente dell'UST, sempre sulla base di criteri stabiliti a livello provinciale.

Tenuto conto dell'interesse pubblico che motiva il conferimento della reggenza d'ufficio, non sarà possibile, al DSGA individuato, rifiutare l'incarico pena l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come il Dirigente Scolastico della scuola ove è titolare non potrà porre condizioni ostative.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Carmela Palumbo